

Legge regionale “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2008” approvata il 18 dicembre 2007 dal Consiglio regionale della Lombardia.

Art. 5
(Servizi fitosanitari)

1. Alla legge regionale 22 marzo 2004, n. 4 “Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali” sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 dell’art. 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30, l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) assicura lo svolgimento delle attività gestionali e del servizio sul territorio. Con apposita convenzione, in particolare:

 - a) *sono specificate le attività e i servizi il cui svolgimento è affidato ad ERSAF e determinata la data di decorrenza;*
 - b) *sono definiti gli obblighi reciproci e le modalità di controllo e coordinamento, da parte delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, delle attività e dei servizi esercitati da ERSAF;*
 - c) *sono individuate le modalità di trasferimento del personale che, alla data del 30 aprile 2007 svolgeva prevalentemente i compiti inerenti le attività e i servizi di cui alla lettera a), trasferite a ERSAF”.*
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Le competenze gestionali di cui al comma 2 continuano ad essere svolte dalle strutture regionali cui competono le funzioni del servizio fitosanitario regionale qualora si determinino situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con le attività di produzione vegetale e vivaismo svolte da ERSAF.”
 - c) dopo il comma 6 bis dell’art. 9 è inserito il seguente:

“6 ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della convenzione di cui all’art. 1 comma 2 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con quelle di cui al medesimo comma 2 laddove dispone per lo svolgimento delle funzioni da parte di ERSAF.”
2. Al comma 2 dell’art. 3 della l.r. 3/2002 le parole “*e alla attività del servizio fitosanitario regionale*” sono sostituite dalle parole “*lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale*”.
3. Al personale di cui all’art. 1, c. 2, lett. c), della l.r. 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali), come modificato dalla presente legge, è garantito il trattamento economico percepito alla data di trasferimento fino all’effettivo completamento delle procedure di armonizzazione degli istituti giuridici ed economici fra la Giunta regionale e gli enti di cui all’art. 1, comma 2, del dlgs 165/2001 compresi nell’allegato A della legge regionale 30 del 2006.